

Avv. Esterdonatella Longo - Avv. Ida Mendicino

c/o studio avv. Maria Schipani
via Alberti, 20- 88100 CATANZARO

tel. e fax 0984-481298- 1810338

pec: esterdonatella.longo@avvocaticosenza.it

ida.mendicino@avvocaticosenza.it

ORIENTAMENTO

ESSENTE

LAVORO

URGENTE

ENTRO IL 23.05.14

fl

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA - CATANZARO

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

per

il prof. **Giuseppe Stefanucci** (C.F. STFGPP76E19C352L), nato a Catanzaro il 19.05.1976 e residente in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) alla via F. Lucifero n. 84, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Esterdonatella Longo (C.F. LNGSRD61R51D086N) e Ida Mendicino (C.F. MNDDIA66H49D086U) - le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito ai fax nn. 0984.481298/1810338 ed agli indirizzi pec: esterdonatella.longo@avvocaticosenza.it, ida.mendicino@avvocaticosenza.it - ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Alberti n. 20, presso lo studio dell'avv. Maria Schipani;

-Ricorrente

Giuseppe Stefanucci

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al viale Trastevere n.76/A, CF 80185250588, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale** per la Calabria, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Catanzaro Lido alla via Lungomare n. 259, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34.

V. per autentica

Avv. Esterdonatella Longo

Avv. Ida Mendicino

fl

23 MAG. 2014

-Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

Atto esente.....
Addi.....
Trasferta (Km.....) L.....
Spese postali L.....
TOTALE L.....
L'Ufficiale Giudiziario

-prof. **Antonello Galiano**, nato a Cosenza l'1.05.1971 ed ivi residente alla via Torre Alta, C.F. GLNN71E01D086O, concorrente per la classe di concorso A033 nella Regione Calabria.

-Controinteressato-

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- della **graduatoria definitiva** - pubblicata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. AOODRCAL 4772 del 25 marzo 2014 - **della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti indetto con DDG n. 82 del 24/9/2012**, per la **classe di concorso A033 della Regione Calabria** nelle parti in cui tali graduatorie attribuiscono al prof. Giuseppe Stefanucci solo 72 punti anziché 73, a causa di una **erronea od omessa valutazione dei titoli dichiarati**;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici, degli atti applicativi e consequenziali, ancorché sconosciuti, ivi compresi gli atti con i quali le Amministrazioni Scolastiche hanno provveduto al conferimento - sulla base delle graduatorie impugnate - di incarichi in favore di altri docenti, in luogo della ricorrente.

FATTO e DIRITTO

Il prof. Giuseppe Stefanucci ha presentato domanda di partecipazione al concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, di cui al D.D.G. per il personale scolastico 24 settembre 2012 n. 82, per la classe di concorso A033 (Tecnologia).

In particolare, il ricorrente ha dichiarato, con le forme ed entro i termini previsti dal bando del concorso, i titoli di seguito indicati a fronte dei quali la Commissione ha assegnato i seguenti punteggi:

TITOLI dichiarati dal prof. GIUSEPPE STEFANUCCI per un punteggio complessivo attribuito dalla commissione di 4 PUNTI		
DENOMINAZIONE DEL TITOLO	Ai sensi del	Punti
Laurea in Ingegneria Civile, conseguita presso l'UNICAL il 20.10.2000 con la votazione di 110/110 con lode	Allegato 4 al Bando A.1.1	2
Abilitazione in altra classe di concorso A048-matematica applicata, conseguita presso la SSIS il 10.05.2003	Allegato 4 al Bando A.2.1	2

Abilitazione all'esercizio della libera professione	Allegato 4 al Bando A.2.17	1
Punteggio complessivo spettante Punti 5		

Il punteggio del ricorrente, sì come risultante dalla graduatoria definitiva risulta, però, erroneo e peggiorativo rispetto a quello spettante in ragione dei titoli vantati e sottoposti alla valutazione della commissione esaminatrice, la quale ha illegittimamente omesso di annoverare il punteggio relativo a tutti i titoli puntualmente indicati nella domanda di partecipazione.

Avverso tale illegittima collocazione nella graduatoria di interesse il ricorrente ha proposto formale reclamo in data 31.03.2014, al fine di sollecitare l'Ufficio Scolastico Regionale a modificare il punteggio assegnatogli, ma l'istanza del prof. Stefanucci è rimasta inevasa.

Al fine di meglio evidenziare l'assoluta illegittimità ed irragionevolezza della valutazione della Commissione, pare opportuno tratteggiare una sintetica ricostruzione del dato normativo di riferimento.

Ai sensi dell'**art. 4 del Bando**, pubblicato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, rubricato **"DICHIARAZIONE, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI"**:

▪ **comma 1:** *"I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell'Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione".*

▪ **comma 2:** *"La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";*

▪ **comma 5:** *"Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo".*

Secondo la tabella di valutazione dei titoli di cui al predetto allegato n. 4, devono essere attribuiti:

- **fino a 8,50 punti** per il titolo di studio/titolo di abilitazione o d'idoneità specifico per l'accesso al concorso (A.1);

- **fino a 8,50 punti per ulteriori titoli di abilitazione, altri titoli accademici o di post diploma, lauree e diplomi accademici AFAM, altri titoli professionali (A.2);**
- **fino a 3 punti per le pubblicazioni (B.1).**

Atteso l'indicato dato normativo ed analizzando la posizione del ricorrente è possibile affermare che al prof. Giuseppe Stefanucci, per la Classe Concorsuale A033, a fronte di un punteggio complessivo attribuito dalla commissione di 4 punti per i titoli, spetta, invece, **un punteggio complessivo corretto pari a 5.**

I provvedimenti in questa sede gravati, si appalesano illegittimi, e se ne chiede pertanto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, per i seguenti

MOTIVI

- **VIOLAZIONE DI LEGGE: INOSSERVANZA E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEX SPECIALIS APPROVATA CON DDG N. 82/2012 E DELLA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ALLEGATO 4 (ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 400 CO. 8 DEL D. LGS. N. 297/1994) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA (L.241/'90)– VIOLAZIONE DEI CRITERI DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART.1 L.241/'90) - DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DI RAGIONEVOLEZZA (L.241/'90);**
- **ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA'E ILLOGICITA' MANIFESTA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

La Commissione Esaminatrice non ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'Art. 12 del DDG n. 82/2012 e dell'Allegato 4 – Tabella Valutazioni Titoli, ad applicare la normativa di riferimento e, conseguentemente, ad una corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente al momento della presentazione della domanda di ammissione e correttamente dichiarati. Tale comportamento è assolutamente censurabile, soprattutto se si considera che, nel caso di specie, vi è corrispondenza letterale tra quanto previsto nella più volte richiamata tabella di cui all'allegato 4, alla quale si riferisce il bando del concorso, ed i titoli dei quali si chiede la corretta valutazione; corrispondenza che è necessario verificare per preservare da eventuali errori nell'ammissione degli aspiranti ad un qualsiasi procedimento selettivo (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4491).

L'Ufficio Scolastico Regionale ha, invece, tralasciato di applicare tutte le previsioni della più volte richiamata tabella errando nella valutazione dei titoli; omettendo, del tutto illegittimamente, parzialmente o totalmente l'attribuzione del punteggio vantato e con ciò integrando anche una alterazione della *par condicio* dei concorrenti.

Ed infatti ad alcuni di essi i titoli sono stati valutati integralmente, ad altri parzialmente e in diversa misura e ad altri ancora per niente, senza alcun criterio, tantomeno predeterminato.

Né l'Amministrazione convenuta può ricercare motivazioni legittimanti il proprio arbitrario comportamento nella natura dei titoli oggetto di attenzione o nelle modalità di indicazione degli stessi da parte degli interessati – i quali, per come detto, si sono puntualmente attenuti alle prescrizioni del bando – sia per la specificità dei titoli oggetto di attenzione sia perché: *“Nel caso in cui, in sede di procedura concorsuale o para-concorsuale, la tabella dei titoli di valutazione dei candidati menzioni impropriamente un titolo (perché non omogeneo alla specifica categoria valutativa), l'erronea indicazione operata dall'amministrazione va risolta, ove possibile, alla luce del principio di conservazione dell'atto giuridico, dettato dall'art. 1376 c.c. e segnatamente del principio della c.d. "scelta del significato utile rispetto a quello inutile", con la conseguenza che il titolo a contenuto controverso o ambiguo deve essere interpretato nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbe alcuno* (TAR Lazio – Roma, sez. III, N. 6393 del 02.07.2008).

A ciò si aggiunga che l'art. 12 del (bando di concorso) D.D.G. n. 82/2012 prevede, al punto 4, che *“Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale”*.

Ferma l'illegittimità dei provvedimenti citati per violazione e falsa applicazione della normativa per quanto sopra detto, essi si appalesano ulteriormente illegittimi per non aver la Commissione esaminatrice palesato, in alcun modo, la motivazione sottesa all'effettuata valutazione dei titoli tanto che, per come già detto, non ha neppure indicato specificamente i punteggi attribuiti ai singoli titoli.

A ciò si aggiunga che la Commissione, in casi identici, si è regolata diversamente attribuendo punteggi differenti, così palesemente integrando l'illegittima disparità di trattamento dei concorrenti che si è trasfusa in una manifesta ingiustizia.

Il tutto in aperta violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento ai quali deve essere informata l'azione amministrativa oltre che in violazione del principio di ragionevolezza - nel quale confluiscono i principi di eguaglianza, imparzialità e di buon andamento – in forza del quale l'azione amministrativa deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, sì da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali in piena adesione ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria ed in coerenza con le premesse ed i criteri fissati dalla stessa P.A.

Tali violazioni comportano anche un vizio di eccesso di potere, in particolare in relazione al difetto di motivazione, di ingiustificata disparità di trattamento o di contraddittorietà della motivazione stessa.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha, dunque, errato nella valutazione dei titoli del ricorrente e, pertanto, deve provvedere tempestivamente alla rettifica delle graduatorie pubblicate con gli impugnati provvedimenti, atteso che l'illegittima, mancata attribuzione dei punteggi spettanti al prof. Stefanucci ha implicato anche il suo errato collocamento nella graduatoria di riferimento, con grave pregiudizio, considerato che **la mancata attribuzione** di 1 punto al ricorrente gli ha comportato la perdita di numerose posizioni, dalla 45 alla 53 nella graduatoria definitiva della propria classe di concorso, e ciò in un contesto nel quale, le graduatorie di che trattasi saranno, utilizzate per coprire i posti che dovessero rendersi disponibili per effetto di rinunce o decadenze, dopo l'avvio dell'anno scolastico, e nel quale il D.L. n. 104 del 12.09.2013, come convertito dal Parlamento in data 7.11.2013, all'art. 15, co.1, prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per gli anni 2014-2016, di 26.264 docenti curricolari in ogni ordine e grado e di 1.608 insegnanti specializzati di sostegno e nel quale il detto reclutamento dovrà avvenire anche con lo scorrimento delle graduatorie impugunate stante l'attuale vigenza del doppio canale di reclutamento, come richiamato dall'art. 399 del decreto legislativo 16.04.1994, n. 297, che prescrive l'accesso ai ruoli oggi per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami.

Appare, dunque, di tutta evidenza l'esistenza di un forte interesse del ricorrente a vedersi valutare correttamente i titoli vantati e ad essere, pertanto, collocato in graduatoria nella posizione spettante.

Per i motivi esposti la **graduatoria definitiva della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti**, di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 82 del 24.09.2012, per la **classe di concorso A033**, non è corretta e deve essere riformulata nelle parti in cui, **a causa di una erronea valutazione dei titoli dichiarati dal candidato**, essa attribuisce al prof. Giuseppe Stefanucci 72 punti anziché 73.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto la contestazione dell'applicazione della tabella di valutazione dei titoli e l'impugnazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale per il

reclutamento dei docenti indetto con DDG n. 82 del 24/9/2012, per la classe di concorso A033 della Regione Calabria;

RILEVATO

- che qualora venga ritenuto necessario l'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso epigrafato deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;
- che i controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella suddetta graduatoria relativamente alla classe concorsuale del ricorrente, A033;
- che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe estremamente difficile, in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile, *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla G.U.: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- già l'art.12 della L. n. 205/2000, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la

facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il T.A.R. Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09; 177/09; 173/09; 179/09);

- anche i Tribunali di Genova e di Caltanissetta, con recenti provvedimenti, riconoscendo esplicitamente che: *“l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art.151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria”* Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3573/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.

RILEVATO, INFINE, CHE

- tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avvocati

FANNO ISTANZA

affinchè codesto On.le Collegio, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex l'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

qualora ritenga necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria impugnata

AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile emerge palesemente dalla circostanza che la graduatoria impugnata sarà utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato che dovranno essere effettuate in forza del D.L. n. 104/2013, convertito dal Parlamento in data 7 novembre 2013 - che all'articolo 15, comma 1, prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, per gli anni 2014-2016, di 26.264 docenti curricolari in ogni ordine e grado – attesa la vigenza del doppio canale di reclutamento come richiamato dall'art. 399 del d.lgs 16.04.1994, n. 297, che prescrive l'accesso ai ruoli oggi per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami. E' di tutta evidenza, dunque, l'esistenza di un **pregiudizio grave e irreparabile in conseguenza della scorretta valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente, con seguente suo illegittimo collocamento nella graduatoria di merito, utilizzabile ai fini delle prossime assunzioni, in una posizione più arretrata rispetto a quella legittimamente spettante.**

Per i suesposti motivi, e con esplicita riserva di più ampiamente argomentare e dedurre, il ricorrente, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

affinché l'On.le TAR adito “Voglia, disattese e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni,

in via preliminare:

sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando all'amministrazione resistente di procedere alla corretta valutazione dei titoli dichiarati dal ricorrente, così come analiticamente indicato nel suesteso ricorso;

nel merito:

annullare tutti gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto.

Documenti come da indice del fascicolo di parte.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato, attiene a materia di pubblico impiego e che è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 32.298,99, come da dichiarazioni in atti.

Salvis iuribus.

Cosenza, 20.05.2014

Avv. Esterdofatella Longo

Avv. Ida Mendicino

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Catanzaro, ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

44 **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34, ivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani di

Ivi a mani di Pasquale Magro
Impiegato incaricato alla ricezione degli atti,
tale si qualifica, capace.

L'Ufficiale Giudiziario
Pasquale Magro

23 MAG. 2014

44 Altra copia, conforme all'originale, ho notificato all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro alla Via G. da Fiore n. 34, ivi recandomi e consegnando copia conforme all'originale a mani di

Ivi a mani di Pasquale Magro
Impiegato incaricato alla ricezione degli atti,
tale si qualifica, capace.

L'Ufficiale Giudiziario
Pasquale Magro

23 MAG. 2014

Altra copia, conforme all'originale, ho notificato alla prof.ssa **Antonello Galiano**, residente in Cosenza (87100) alla via Torre Alta, ivi spedendogliela, per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, come per legge, oggi

In piego raccomandato con A.R. ai sensi di legge
23 MAG 2014
GIANCARLO CAPUTO Ufficiale Giudiziario Corte di Appello Catanzaro

765917043766

23 MAG. 2014

Atto esente _____

Addi _____

CRON. A/Ter N. 5688

Trasferta (Km.....) L. 3.09

Spese postali L. 8PS

TOTALE L. _____

L'Ufficiale Giudiziario